

Elio Dovere

MEDICINA LEGUM

II

FORMULA FIDEI E NORMAZIONE TARDOANTICA

*Prefazione di
Francesco Paolo Casavola*



Cacucci Editore - Bari 2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2011 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sul diritto d'autore e del Codice Civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico e/o meccanico, con fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Prefazione

Quando, nelle solenni funzioni liturgiche della Chiesa cattolica e delle Chiese ortodosse, intravediamo simboli di gerarchie tra gli attori del rito e più ancora tra essi e i fedeli, dovremmo poter ricordare il plurisecolare percorso delle idee che hanno costruito le istituzioni ecclesiastiche per farne un veicolo e insieme una protezione per il messaggio evangelico.

Dopo la lunga esperienza delle narrazioni e trasmissioni entro le tante comunità cristiane dei primi secoli, nell'età del Tardo Impero romano compare come sinonimo della fides la catholica lex; questa espressione postula nel suo nucleo semantico l'esistenza di un Credo intangibile dalla legge imperiale. Gli imperatori ripetono che non è loro compito legiferare o decidere in materia di fede; sul finire del IV secolo, Ambrogio, ch'era governatore della provincia di Liguria ed Emilia e figlio del prefetto delle Gallie, dunque uomo di Stato, eletto, ancora catecumeno, vescovo di Milano, richiamando l'imperatore a essere dentro la Chiesa e non sopra di essa, lo ammoniva a comportarsi come suddito dinanzi alla legge di Dio.

Il Tardoantico è attraversato da una cura, finanche ossessiva, delle gerarchie e delle competenze tra le sfere del potere e della religione. Tra la gente del popolo si usava dire che i vescovi desideravano diventare imperatori e costoro ambivano a essere vescovi; non bastava richiamare la distinzione evangelica tra le cose di Dio e quelle di Cesare: occorreva il riconoscimento formale del potere esclusivo del vescovo nel giudicare intorno ai contenuti della fede, e dichiararne in reciprocità l'incompetenza imperiale. Se vogliamo, quelli erano già tratti genetici della laicità dello Stato.

Ma catholica lex valeva a ricondurre la fede in un suo proprio ordinamento giuridico. Ogni deviazione dottrinale e adozione di varianti del simbolo del Credo non erano causa ed effetto di sole dispute teologiche, ponendo la necessità di sanzioni giuridiche, ad alcune delle quali poteva provvedere in soccorso la legge imperiale. Il pluralismo delle

Chiese risvegliava energie tra popolo di fedeli e clero e vescovi; le questioni di fede avevano perciò la forza di turbare l'ordine e la tranquillità pubblica. Ecco l'origine della personalizzazione delle Chiese nei loro vescovi e patriarchi e la identificazione nelle figure individuali di tipologie di fede ortodossa o eretica.

È comprensibile che l'imperatore si preoccupi della comunione vissuta nelle singole Chiese, e tra queste in quelle storicamente più importanti, quasi piccole capitali della fede. C'è allora una ragione politica ad alimentare la sollecitudine del legislatore laico e tuttavia difensore dell'ortodossia? Proviamo a esplorarne alcuni aspetti.

Il primo, e il più ovvio, consiste nella conservazione dell'ordine pubblico, dal momento che il turbamento delle coscienze religiose può degenerare in atti di violenza. Il secondo sta nella ricerca dell'alleanza con i grandi vescovi e patriarchi, custodi dell'ortodossia e giudici esclusivi della catholica lex. Il terzo, con ogni probabilità, è l'autentica personale credenza nelle buone fortune temporali dell'impero, concesse da Dio a quanti si conservano nella vera fede. Di qui la vigilanza dell'imperatore sull'unità della fede.

In questa raccolta di saggi, di rara finezza esegetica, fanno spicco i due dedicati rispettivamente a Basilisco e a Zenone.

Il primo, un militare usurpatore del trono, emana nel 475 una enciclica, che impone a tutto l'impero un simbolo di fede diverso da quello convenuto nel sinodo di Calcedonia del 451, e incline invece alla eretica dottrina monofisita sostenuta, già nella prima metà del V secolo, dall'archimandrita costantinopolitano Eutiche. Basilisco indirizza la sua enciclica a Timoteo Eluro, arcivescovo alessandrino, da lui richiamato dall'esilio e collocato al posto dell'ortodosso patriarca Solofaciolo; l'imperatore cercava consenso e sostegno tra i monaci e il popolo disposti alla eresia monofisita. Usa terminologia peculiare delle costituzioni imperiali, stabilendo esplicitamente continuità con i provvedimenti dei suoi predecessori: "Tutte le leggi che dai piissimi imperatori nostri predecessori sono state promulgate a difesa della fede ...le promulghiamo come fossero nostre proprie leggi"; coloro che disobbedendo a lui non realizzassero la desiderata unità della Chiesa, se vescovi e chierici saranno deposti, se monaci e laici esiliati e puniti con la confisca dei beni e altri terribili castighi.

La distanza dal Papa di Roma e dal contesto politico d'Occidente, dove a Ravenna e in Italia non c'è più un imperatore, agevola la svolta cesaropapista in Oriente. Tuttavia, la reazione del vescovo ortodosso di Costantinopoli Acacio e i tumulti del suo popolo conducono Basilisco a emanare una controenciclica, che smentisce la prima, lasciando nell'ambiguità la definizione strettamente dogmatica della fede.

Il successivo imperatore Zenone ristabilisce lo status quo ante annullando le due encicliche di Basilisco, che senza essere nominate si intendono ricomprese fra tutte quelle normative scellerate ed empie emanate durante l'usurpazione; si riconosceva il primato del vescovo della capitale con il diritto a consacrare i metropolitani dell'Asia, e si chiudeva ogni controversia rispetto alla fede ortodossa. Ma pochi anni dopo, nel 482, le diocesi di Siria, Egitto, Palestina, Mesopotamia, Asia Minore riaccendono le diversità nel dogma cristologico e i conflitti religiosi diventano etnici e politici; l'imperatore emana un documento detto Enotico, cioè Unitivo, che pur non essendo apertamente monofisita prende le distanze dal Simbolo calcedonese al fine di raggiungere un'accettabile pace religiosa: "Uniamoci gli uni agli altri senza alcuna esitazione... Stringetevi reciprocamente; se lo farete, attirerete a voi la benevolenza di nostro Dio Gesù Cristo e riceverete gli elogi del mio potere imperiale".

Non si tratta dunque di una formale attività normativa, ma, come definisce l'Autore, di un "manifesto" sulla questione religiosa. Ed è accettabile l'ipotesi che con l'irenismo di Zenone si volesse mostrare l'icona dell'imperatore padre buono allo scopo di alleviare le difficoltà delle Chiese e dei popoli afflitti dalle controversie di una religione trinitaria, non elementarmente monoteista, con una tormentata cristologia.

Nella complessa ideologia del cesaropapismo in Oriente forse persistevano sotto questa specie germi di laicità dello Stato nell'esercizio di una protezione della fede oltre e al di sopra della missione del sacerdozio.

*Un'ultima parola sul titolo di questa raccolta, *Medicina legum*¹. Esso richiama una funzione della legge che trova origine nella rappresentazione cristiana della condizione umana.*

¹ Questa espressione è presente alle linee 2 s. della latina versio, conservata in ACO 2, 1, 3, 123 (482), di un editto del 452 dell'imperatore Flavio Marciano.

Modestino, nel libro primo delle sua Regulae, dunque in un'opera di impiego didattico, insegnava: Legis virtus haec est imperare vetare permettere punire². Non sarebbe venuto in mente a giuristi ma anche a principi della classicità che le leggi hanno una funzione medicinale, oltre la griglia quadripartita del comando, del divieto, del permesso e della punizione. È il mondo cristiano che, considerando la natura umana ammalata delle conseguenze del peccato originale, dà alla legge il compito di curarla; la metafora medica è già nel Vangelo di Luca: "Ma egli [Gesù] rispose: 'Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso ...!'"³. Le guarigioni prima del Signore, poi dei suoi discepoli, propalavano la fama per i cristiani di essere medici. Nei Vangeli apocrifi è ricordato che l'imperatore Tiberio, affetto da una grave malattia, aveva mandato a chiedere a Pilato di inviargli a Roma Gesù, di cui aveva sentito parlare come di un medico prodigioso; saputo ch'era stato ucciso, condanna Pilato a morte⁴. Adolph Harnack dedica un'accurata analisi a questo fattore della propagazione del cristianesimo consistente nella cura dei malati⁵.

Se con il trascorrere dei secoli la teologizzazione della fede sposta nella integrale persona umana l'obiettivo della guarigione, in origine ottenuta sul corpo, contemporaneamente nelle legislazioni civili si apre la strada al fine dell'emenda e della riabilitazione, oltre l'immediato esito repressivo e punitivo. È ancora una volta l'eco di una ideologia medica della legge.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

² Cfr. D. 1, 3, 7.

³ Cfr. Lc 4, 23.

⁴ Vd. I Vangeli apocrifi. Con un saggio di Geno Pampaloni, cur. M. Craveri, Einaudi, Torino 1991 (rist.), 389 ss.

⁵ Vd. A. H., Missione e propagazione del Cristianesimo nei primi tre secoli, tr. P. Marruchi, Fratelli Bocca, Milano 1954 (rist.), 75 ss.

Premessa

*Il primo dei saggi qui raccolti è stato pubblicato più di venticinque anni fa. Fu l'inizio di un persistente innamoramento scientifico per il quinto secolo e per i modi coi quali il *ius Romanorum* si trovò ad affrontare questioni de fide christiana nuove, quotidiane ed essenziali, per conseguenza presenti nell'articolata esperienza istituzionale degli uomini che vissero allora tra Oriente e Occidente.*

I resti, per quanto esili, di alcuni concili delle ecclesiae locali, con i materiali esibiti dai manoscritti del Codex Theodosianus e gli affidabili paragrafi della Historia ecclesiastica di Evagrio Scolastico, se indagati con disponibilità da parte del giurista a cercare, magari anche nella storia della teologia, la risposta ai quesiti posti dalla diversificata normazione prodotta negli anni fra Teodosio il Grande e Anastasio I, appaiono capaci di lumeggiare aspetti finora non indagati dei 'sistemi' con cui la providentia dei principi protobizantini seppe fare politica legislativa.

In pratica, grazie alla cultura pervasivamente religiosa del Tardo-antico una corposa serie di interrogativi di stretto interesse giusromanistico, se affrontati pure con attenzione patristica e canonistica, rivela la ricchezza della possibilità di lettura delle sparse fonti pregiustiniane.

Questa collezione di studi, però, utilmente recintata dall'immagine marcianea della «medicina legum», si può anche percepire come il tentativo di descrivere la traccia di un percorso di crescita scientifica.

I saggi, non a caso, sebbene modificati nei titoli ma non rimaneggiati nei contenuti né aggiornati (spesso solo formalmente amalgamati), non appaiono radunati seguendo una cronologia antica; essi, intorno a nuclei precisi – christiana religio e codificazione, ortodossia della Formula fidei e relativa attenzione normativa –, nel loro ordine segnano una personalissima linea temporale di ricerca. La raccolta può essere intesa, cioè, come la manifestazione del perma-

nente attaccamento, nel tempo sempre più consapevole e a latere di altro genere di ricerche romanistiche forse più tradizionali, a un'epoca con problemi e materiali disciplinarmente di frontiera: un orizzonte scientifico, proprio per quest'ultima ragione, sino a oggi ancora solitamente negletto dagli studiosi.

Il lavoro, come sempre negli anni recenti, è dedicato a Giorgio, mio figlio.

Napoli, 8 febbraio 2011

ELIO DOVERE

Indice

<i>Prefazione</i>	pag. VII
Premessa	» XI
Avvertenze	» XIII
SAGGI	
1. Normazione e Credo: Enciclica e Antienciclica di Basilisco	» 1
2. L'Enotico di Zenone Isaurico, un preteso editto dogmatico	» 41
3. Sistematica compilatoria e <i>provincia</i> episcopale: CTh. 16, 11	» 71
4. Il <i>sacerdos</i> come orientamento <i>de fide</i> nelle leggi teodosiane	» 101
5. Legislazione 'religiosa' del IV secolo: la linea di CTh. 16, 1 e 2	» 135
6. Una <i>lex satuta</i> del 399 nei <i>tituli</i> conclusivi del <i>Codex Theodosianus</i>	» 151
7. Ruolo provvidenziale del Teodosiano: il Natale del 438	» 201
8. Il <i>papa</i> in CTh. 16, 5, 62 (politica, legittimismo e normazione)	» 245
Indice delle fonti	» 261

Alcune tracce dei primi concili cristiani, la storiografia ecclesiastica e i materiali del *Codex Theodosianus* osservati dal giurista anche col contributo delle pagine dei Padri della chiesa offrono informazioni sui modi della normazione del V secolo; esse si rivelano capaci di illuminare facce finora oscure dell'ordinamento dei Romani. Questa collezione di studi, centrata su precisi nuclei di ricerca – Credo cristiano e politica legislativa, stabilizzazione del diritto e materiali codificatori –, testimonia un lunghissimo percorso scientifico interdisciplinare e costituisce, al tempo stesso, un comodo repertorio per gli studiosi del Tardoantico.

Elio Dove, ordinario di *Istituzioni e storia del diritto romano* nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (ove insegna anche *Diritto romano* e *Diritto pubblico romano*), è autore di una vasta produzione scientifica su temi relativi alle origini costituzionali dell'Urbe, all'ordinamento romano tardoantico, al diritto giurisprudenziale.